



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 35 dell'11 aprile 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni "zona rossa" e modifiche dell'ordinanza n. 31 del 09.04.2019.

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli

(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **11 aprile 2020**

Prot n. **RA99557/20**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **11 aprile 2020**

Prot. n. **RA99557/20**



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;



Il Presidente della Regione

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui*



Il Presidente della Regione

all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone “2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:

- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa;

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di alcuni Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale generale:

- n. 10 del 18.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa");
- n. 15 del 25.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020);
- n. 17 del 27.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”);
- n. 18 del 29.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020);
- N. 21 del 2 aprile 2020 (Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”);
- n. 31 del 9 aprile 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore).

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 8 del DPCM 10 aprile 2020, il 13 aprile 2020 scadranno le misure restrittive ulteriori e aggiuntive adottate con la richiamata ordinanza n. 21/2020 nei



Il Presidente della Regione

confronti dei territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona, al fine di ridurre drasticamente all'interno dei medesimi territori ogni opportunità di socializzazione e di limitare al massimo la mobilità delle persone ivi residenti;

RICHIAMATA la nota prot. RA/0098082/20 del 09 aprile 2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha richiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo di fornire una relazione in merito all'andamento epidemiologico nei comuni della cosiddetta "zona rossa" costituita a seguito di Ordinanze presidenziali;

PRESO ATTO:

- della relazione del Direttore Generale della ASL di Pescara e del Direttore della UOC di Malattie Infettive della medesima ASL – acquisita agli atti della Presidenza con prot. n. RA/99542 del 11.04.2020 - da cui si evince che *"Si ritiene pertanto prudente il mantenimento delle ulteriori restrizioni nei centri già individuati, tranne Picciano, fino al 19 aprile"*;

- della relazione, redatta dal Direttore medico del Servizio igiene e sanità pubblica della ASL di Teramo (distinta al prot. n. 33805/20 del 10.04.2020) e acclusa alla nota del Direttore Generale della ASL di Teramo prot. 0033863/20 del 10.04.2020 nella quale si segnala, a seguito dell'incremento dei casi positivi COVID – 19 e di un crescente aumento dell'attività di sorveglianza sanitaria nella popolazione dei Comuni della Val Fino (Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Castilenti, Bisenti e Arsita), ad eccezione di Arsita (che però risulta essere un Comune situato all'interno del predetto comprensorio dei Comuni della Val fino e confinante con il Comune di Bisenti), *"sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela della salute pubblica l'importanza della prosecuzione delle misure ulteriormente restrittive, circoscrivendo la suddetta area"*;

- della relazione del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL Lanciano – Vasto – Chieti, distinta al prot. n. 21030U20 – CH del 10.04.2020 da cui emerge testualmente che *"Considerato che i provvedimenti di distanziamento sociale in atto, ulteriormente rafforzati dall'istituzione della "zona rossa", stanno dando iniziale evidenza di controllo del focolaio epidemico, ma non è possibile escludere l'occorrenza di ulteriori nuovi casi, che porterebbero ad una pericolosa riaccensione del focolaio, appare al momento opportuno mantenere le restrizioni"*;

RITENUTO, pertanto, che alla data attuale, sussistono le ragioni di aggravamento del rischio sanitario con riferimento ad alcuni territori regionali che legittimano l'adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle statali contenute nel DPCM 10 aprile 2020;

CONSIDERATO, quindi, che, alla luce delle risultanze delle indagini epidemiologiche pervenute dalla predette Aziende sanitarie competenti, allo scopo di fronteggiare possibili situazioni di ulteriore pregiudizio sanitario per le relative comunità, è necessario confermare per un ulteriore congruo periodo le misure più restrittive - sebbene in parte rimodulate in aderenza ai precetti innovativi di cui al DPCM 10 aprile 2020 e con eccezione del Comune di Picciano – già adottate con la richiamata ordinanza n. 21/2020 per i Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per il territorio di Villa Caldari, frazione del Comune di Ortona, come desumibile dalle mappe di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, anche in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO, inoltre, con riferimento alla propria ordinanza n. 31 del 09.04.2020 che con nota distinta al prot. n. 11075 del 10.04.2020 il Sindaco del Comune di Spoltore ha richiesto di disporre di non applicare nei confronti del proprio territorio comunale la misura restrittiva contenuta nella lettera k) del punto 1 della citata Ordinanza, sostenendo che la sua applicazione *"determinerebbe assembramenti di persone nei pochi esercizi di vicinato presenti nelle frazioni del Comune di Spoltore, tenuto conto della peculiare distribuzione e localizzazione sul territorio comunale degli esercizi commerciali"*;



Il Presidente della Regione

RITENUTO in ultimo che, alla luce delle sopravvenute misure urgenti di contrasto all'emergenza epidemiologia intervenute con il DPCM 10 aprile 2020, si rende necessario adeguare il dispositivo dell'ordinanza regionale n. 31 del 09.04.2020, con particolare riguardo alle misure contenute nella lettera d);

DATO ATTO delle richieste pervenute dai Sindaci dei Comuni e ritenute preminenti le esigenze di tutela della salute pubblica rappresentate dalle ASL territorialmente competenti;

per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, sono adottate, con efficacia dal 14 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020, le seguenti misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona:
 - a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
 - c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l'obbligo di esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell'Interno:
 - I. è consentito l'ingresso ad un Comune rientrante nella "zona rossa", previa autorizzazione del Sindaco, esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
 - II. sono consentiti l'ingresso e l'uscita ai e dai Comuni "zona rossa" al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - III. sono consentiti l'ingresso e l'uscita ai e dai Comuni "zona rossa" in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
 - IV. sono consentiti l'ingresso e il transito per e nei Comuni "zona rossa" al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest'ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
 - V. in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l'ingresso ad un Comune della "zona rossa" è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
 - VI. nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l'uscita da un Comune della "zona rossa" è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all'urgenza e indifferibilità dell'impiego, comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di personale proveniente dalla "zona rossa" e non diversamente reperibile al di fuori della stessa";
 - d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione di quelle salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
 - e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
 - f) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni "zona rossa", ove le stesse si svolgano fuori da uno dei detti comuni;



Il Presidente della Regione

- g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
- h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
- i) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
- j) sono garantiti i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari ai cittadini posti in stato di isolamento domiciliare fiduciario, il servizio di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, il servizio di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat;
- k) gli spostamenti delle persone fisiche tra i Comuni "zona rossa" delle province di Pescara e di Teramo, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e assoluta urgenza o per motivi di salute, sono consentiti - ove si realizzino interamente nell'ambito dei territori di detti comuni - previa esclusiva esibizione del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno;
2. la lettera d) del punto 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 09 aprile 2020 è soppressa;
 3. le disposizioni di cui alla lettera k) del punto 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 09 aprile 2020 si applicano esclusivamente ai territori comunali di Pescara e Montesilvano;
 4. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, del DPCM 10 aprile 2020 continuano ad applicarsi fino al 13 aprile 2020 le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 02 aprile 2020;
 5. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge, salvo che per le disposizioni contenute al punto 1, e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento regionale Sanità
Dott. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

L'Assessore regionale alla Salute
Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)